☐ Comunicazione Prefettura ex art. 135 D.Lgs. 267/2000

COPIA WEB
Deliberazione N. 69
in data 22/05/2018
Prot. N. 8098

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL "PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO – 4° EDIZIONE".

L'anno **duemiladiciotto** addì **VENTIDUE** del mese di **MAGGIO,** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore	*	
3. BERTON DAVIDE "	*	
4. ZONTA MARCO - Assessore Esterno	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .**

P R O P O S T A D I D E L I B E R A Z I O N E

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL 'PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI DEL TERRITORIO VICENTINO - 4° EDIZIONE'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Vicenza ha realizzato nel corso degli anni 2011-2017 tre edizioni del progetto "Patto Sociale per il Lavoro vicentino", finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la crisi occupazionale in grado di dare un'opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo;
- tale progetto ha reso possibile l'inserimento di 1.960 persone disoccupate, in un contesto di lavoro tramite lo strumento del tirocinio, e ulteriori 1905 persone in contesti di pubblica utilità con attività di sostegno al reddito;
- il progetto in tutte le edizioni ha visto la partecipazione, sotto forma di partnership operativa, delle Conferenze dei Sindaci, delle ULSS, delle Associazioni di categoria e sindacali, considerati i soggetti istituzionali sottoscrittori dell'Accordo di Cooperazione;

CONSIDERATO che con delibera n. 26 del 28/07/2016 il Consiglio Provinciale di Vicenza ha approvato una proposta di patto territoriale da formulare a tutti i Comuni, Aziende Ulss e Conferenze dei Sindaci del territorio Vicentino con la finalità di dare risposte di inclusione sociale attraverso il lavoro a migliaia di cittadini che da anni intensificano la loro relazione diretta con gli Amministratori locali soprattutto a seguito delle ripercussioni occupazionali della crisi economica e produttiva;

PRESO ATTO CHE in data 21/06/2017 la Provincia di Vicenza ha presentato formalmente alla Fondazione Cariverona la nuova proposta progettuale denominata "Progetto di inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione";

VISTO CHE il nuovo progetto:

- intende sviluppare circa 342 percorsi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro tramite lo strumento del tirocinio della durata di 5 mesi con l'erogazione della relativa borsa stage;
- prevede l'azione di inserimento lavorativo e la copertura dei costi delle borse stage, dei costi per le attività di supporto e accompagnamento personalizzato, formazione interna assistita, formazione trasversale, e attestazione del tirocinio;
- avrà come destinatari persone disoccupate in situazione di svantaggio lavorativo e sociale residenti e domiciliate in provincia di Vicenza e che abbiano rilasciato al CPI di competenza la propria DID, e persone disabili (nella misura del 18% del progetto);

VISTA la lettera della Provincia di Vicenza Ns Prot. n. 12769 del 26.09.2017 con la quale sono stati informati i Comuni che la Fondazione Cariverona ha accolto la richiesta di finanziamento per il "Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione", e con la quale si chiede l'adesione formale e l'impegno di spesa per la quota di co-finanziamento a favore della Provincia di Vicenza per consentire l'erogazione delle borse lavoro di tirocinio;

CONSIDERATO CHE il Comune di Rossano Veneto ha aderito al "Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione" liquidando a favore della Provincia di Vicenza la quota di cofinanziamento dell'importo di euro 2.161,29;

VISTO che per il Comune di Rossano Veneto sono attivabili due tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo, secondo le modalità definite nell'ambito del Progetto in oggetto (ovvero durata 5 mesi ca, da un minimo di 21 a un massimo di 30 ore settimanali con erogazione di una borsa lavoro mensile);

VISTO che la Cooperativa Sociale AVVENIRE con sede legale in Bassano del Grappa (VI)- Contrà Fietto n. 108, si è resa disponibile all'attivazione dei due tirocini nell'ambito del Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione, con mansioni di manutenzione del verde pubblico in supporto alla squadra operai del Comune;

VISTO lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Cooperativa Sociale Avvenire con sede legale in Bassano del Grappa (VI) ed il Comune di Rossano Veneto per l'avvio di n. due tirocini nell'ambito del "Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione", allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

POSTO che la Cooperativa Sociale Avvenire in quanto soggetto promotore, assicura adeguata copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi;

POSTO che, ad esclusione del cofinanziamento liquidato alla Provincia di Vicenza, la convenzione per l'attivazione dei due tirocini in oggetto non comporta alcun onere a carico del Comune di Rossano Veneto;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Cooperativa Sociale Avvenire con sede legale in Bassano del Grappa (VI)- Contrà Fietto n. 108 ed il Comune di Rossano Veneto, per l'avvio di n. due tirocini nell'ambito del "Progetto d'inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio Vicentino – 4° Edizione", allegato sub A) alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI PRECISARE** che la sottoscrizione della succitata convenzione non comporta alcun ulteriore onere per l'Amministrazione Comunale, rispetto a quanto specificato in premessa (cofinanziamento a favore della Provincia di Vicenza).

3. **DI INCARICARE** il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, di sottoscrivere lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

****

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile Servizi Sociali
F.to **SPAZIANI Dott. Francesco**

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs: 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
F.to **SPAZIANI Dott. Francesco**

Il presidente illustra alla Giunta Comunale al proposta di deliberazione su estesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di poter procedere con la sottoscrizione della convenzione di tirocinio.

Allegato A)

CONVENZIONE DI TIROCINIO
Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e allegato "A" alla DGR. n. 1816 del 7.11.2017 d'ora in avanti indicato come "Regolamento".

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

codice fiscale 01770290243, COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE con sede legale in Bassano del Grappa (VI)- Contrà Fietto n. 108, rappresentata dal Sig. Pone Giovanni, nato a Somma Vesuviana (NA) il 21/10/1945 in qualità di Rappresentante Legale

e

SOGGETTO OSPITANTE

codice fiscale 00261630248, COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) con sede legale in Rossano Veneto, Piazza G. Marconi n. 4, rappresentato dalla Sig.ra Martini Morena, nata a Rossano Veneto il 22/07/1963 in qualità di Rappresentante Legale

Premesso che

il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione intendono avviare in tirocinio,

il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, né in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; né di sostituire il personale in malattia, ferie o congedi parentali;
b) di essere in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
c) di non avere in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti di lavoratori con mansioni equivalenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
d) che non saranno ospitati tirocinanti:

- che hanno già svolto con lo stesso un precedente periodo di tirocinio, fatte salve le deroghe previste all'art. 8 del Regolamento;
- che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;

- che hanno svolto presso il medesimo, nei 6 mesi precedenti l'attivazione, più di 30 giorni, anche non consecutivi, di prestazioni di lavoro accessorio o occasionale (art. 54 bis Legge 21 giugno 2017) presso lo stesso;
- per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
- per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
- per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. la convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. due tirocini presso il territorio del Comune di Rossano Veneto (soggetto ospitante) con svolgimento di mansioni di manutenzione del verde pubblico in supporto alla squadra operai del Comune;
2. il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 – disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 5 del Regolamento;
3. le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
4. al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 10 del Regolamento;
5. al tirocinante verrà corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 14 del Regolamento, che sarà erogata nell'ambito del 'Progetto di inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio vicentino – 4° edizione';
6. non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 5 del Regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 5 stesso;

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore si impegna a:

   1) Promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
   2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
   3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 40 tirocinanti contemporaneamente (ad eccezione dei soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante);
   4) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;

5) Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
6) Assicurarsi che sia presente la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento;
7) Rilasciare al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a

1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
2) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 13, c. 4 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
4) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
5) Far svolgere il tirocinio in fascia diurna, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento;
6) Corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 14, c. 3, 4, 5 e 9 del Regolamento;
7) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all'estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
8) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
9) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
10) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
11) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
12) Curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;

13) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
14) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio di cui all'art. 15 del Regolamento;
15) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
16) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante"

Art. 5 - Durata della convenzione

1. la presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino a _____
2. la stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
3. gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

(luogo) ..... (data) ….....

(firma del soggetto promotore) .....

(firma del soggetto ospitante) .....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena **F.TO SPAZIANI Dott. Francesco**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **29/05/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **29/05/2018** **IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.TO SPAZIANI Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il** ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....